



Parte seconda - N. 5

Anno 45

9 gennaio 2014

N. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2013, N. 2082

Reg. CE 1234/2007 - Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione Programma Operativo 2014 con valenza di Avviso pubblico Misura 7 "Investimenti" - Area sisma 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2013, N. 2104

Reg. (CE) 1234/2007 e Reg. (CE) 555/2008. Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013-2014 52

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2013, N. 2082

Reg. CE 1234/2007 - Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione Programma Operativo 2014 con valenza di Avviso pubblico Misura 7 "Investimenti" - Area sisma

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 568/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo;

- il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 30 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti", come da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 294 del 10 ottobre 2012;

Visto inoltre il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2012) 9650 del 13 dicembre 2012 (Versione 8) - della quale si è preso atto con deliberazione n. 2021 del 28 dicembre 2012 - quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazioni n. 1395 del 27 settembre 2012 e dal negoziato condotto con i Servizi della Commissione della Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico venatorie;

Rilevato che il PSR è stato oggetto di successive modifiche (Versione 9), approvate con deliberazione n. 1036 del 23 luglio 2013;

Preso atto che il citato Decreto n. 1831/2011, come da ultimo modificato dal Decreto n. 294/2012 prevede:

- la concessione di un sostegno per investimenti materiali

e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

- l'adozione da parte delle Regioni delle determinazioni per applicare la Misura Investimenti, ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità;

Atteso:

- che le operazioni individuate e riportate nel citato Decreto Ministeriale n. 1831/2011, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 294/2012, sono redatte in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà definiti nella II parte del PSR - versione 8 - Capitolo 10. "Informazioni sulla complementarietà con le Misure finanziate dagli altri strumenti della Politica Agricola Comune, attraverso la Politica di Coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno della pesca";

- che con la predetta modifica al PSR (versione 9) si è inoltre stabilito che, a partire dal 1° luglio 2013 e fino al termine della programmazione, il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo, intervenga per tutte le tipologie di intervento previste nell'ambito della Misura 121 e che, di conseguenza, nell'ambito del PSR la suddetta Misura non verrà attivata a favore del settore vitivinicolo;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3525 del 21 maggio 2013 recante "Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014" che ha ripartito tra le Regioni, relativamente all'anno 2014, la dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura Investimenti, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 3.782.607,00;

Visto altresì l'art. 5 "Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012" della L.R. n. 9 del 25 luglio 2013 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" che prevede:

- al comma 2 che, per finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma di cui all'art. 14 del D.L. 74/2012, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulla Misura "Investimenti" in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione prevista dal Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma Nazionale stesso;

- al comma 3 che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata per l'esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 sul Capitolo 18371 "Trasferimento all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti di Stato sulla Misura 'Investimenti' del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012. Interventi in capitale (Regg. CE 1234/2007, 479/2008 e 555/2008)" afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole";

- al comma 4 che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli aiuti di cui al comma 2 provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 21/2001 in qualità di Organismo pagatore della Misura "Investimenti" del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo;

Preso atto che con deliberazione n. 1119 del 2 agosto 2013 è stato approvato il primo Programma Operativo per la concessione di aiuti a valere sulla Misura "Investimenti" inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo per investimenti in aree escluse dal sisma, a valere sulle risorse nazionali;

Atteso che con nota con protocollo n. PG.2013.0223889 del 17/9/2013 si è provveduto a comunicare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l'integrazione finanziaria di € 5.000.000,00 alla dotazione regionale prevista dal Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo per l'anno 2014, approvato con Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3525 del 21 maggio 2013;

Rilevato che in esito al completamento dell'istruttoria sull'avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 1119/2013 residuano 797.675,84 Euro che possono essere destinati ad analoghi interventi dell'area sisma;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente deliberazione all'approvazione del secondo Programma Operativo - con contestuale funzione di Avviso pubblico - per la concessione di aiuti a valere sulla Misura "Investimenti" inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo per investimenti nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a valere sulle risorse nazionali e regionali, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato infine che l'intervento in oggetto rientra a tutti gli effetti fra quelli previsti dall'articolo 2, lettera l) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997 in quanto - ai fini della massima efficacia della scelta programmatica - occorre prevedere una gestione diretta a livello regionale;

Ritenuto, infine, necessario per semplificare la fase gestionale, prevedere che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto della presente deliberazione ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo possano essere assunte con determinazione del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;

Visti:

- il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 14 marzo 2013, n. 33";

Richiamate infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-

Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare - nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto - il Programma Operativo della Misura 7 Investimenti, Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo, per investimenti in aree colpite da sisma del 20 e 29 maggio 2012, a valere sulle risorse nazionali di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3525 del 21 maggio 2013 e regionali previste all'art. 5 "Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012" della L.R. n. 9 del 25 luglio 2013 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione";

3) di dare atto che la gestione del Programma di cui al precedente punto 2) è di competenza diretta dell'Amministrazione regionale in quanto l'intervento rientra, a tutti gli effetti, fra quelli previsti dall'articolo 2, lettera l) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997;

4) di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo di cui al punto 2) ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo siano disposte con determinazione del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;

5) di dare atto che - secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013, n. 33 e sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Aiuti alle imprese di provvedere all'invio dello stesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad Agea e ad Agrea, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011.

Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo

Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 7 “Investimenti”

*Avviso pubblico per i territori delle province di Bologna, Ferrara,
Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dai fenomeni
sismici del 20-29 maggio 2012*

Annualità 2014

DISPOSIZIONI GENERALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Regolamento (CE) n. 568/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo;

Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 30 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 recante Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti, come da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 294 del 10 ottobre 2012;

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con comunicazione ARES (2013) 3202451 dell'08/10/2013 – (versione 9), della quale si è preso atto con deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013 – quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazioni n. 1036 del 23 luglio 2013 e dal negoziato condotto con i Servizi della Commissione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie.

FINALITA'

La Misura Investimenti, attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, è finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in impianti enologici di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale delle imprese in aree sisma.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- garantire un concreto trasferimento dei benefici economici ai produttori di base, anche in termini di remunerazione della materia prima;
- valorizzare le produzioni di qualità.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere su parte delle risorse destinate alla Misura 7 "Investimenti" del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo per l'annualità 2014 (DM n. 3525 del 21 maggio 2013) - per un importo di 797.675,84 e sugli Aiuti di Stato aggiuntivi in favore delle imprese nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, definiti con L.R. n. 9 del 25 luglio 2013 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione", pari ad Euro 5.000.000,00, per una disponibilità complessiva di € 5.797.675,84.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'azione è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli - individuati all'allegato XI ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 - che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile agli investimenti ricadenti nell'ambito dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati

dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrati dall'art. 67 *septies* della Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e riportati nell'Allegato F) al presente avviso.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato:

- a) alle imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli, quali precedentemente definiti, attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi (acquisto e/o conferimento da soci) e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative;
- b) alle imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Dette imprese devono investire in strutture di trasformazione e/o commercializzazione ubicate sul territorio regionale.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni di attuazione definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

L'allegato A) al presente Programma Operativo sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa per tutte le tipologie di beneficiari.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

1. costruzione/ristrutturazione di immobili;
2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici in funzione dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione;

3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce;
5. acquisto di software;
6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese di cui all'ultima alinea non possono superare il 3% rispetto al costo delle voci di spesa contraddistinte dai precedenti punti 2, 3 e 4 e il 6% rispetto al costo delle voci di spesa contraddistinte dal precedente punto 1.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- f) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.

Gli investimenti di cui alla lettera e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

3. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta quali definite al successivo punto 5.;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);

- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo ai sensi del Reg. (CE) 1257/99;
- gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di attrezzature ricreative;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

Si specifica inoltre che ai sensi dell'articolo 103 *vicies bis* del Regolamento (CE) n. 1234/2007, il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

- a) 40% nel caso di progetti proposti da microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni attuative previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;

- b) 20% nel caso di progetti proposti da imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni devono essere possedute e comprovate al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

In relazione alle differenti tipologie di soggetti beneficiari, le risorse disponibili nel periodo di validità del presente Programma Operativo vengono suddivisi nella seguente misura:

- **5.197.675,84 €** per i progetti presentati da beneficiari di cui al punto 1. lettera a): imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi;

- **600.000 €** per i progetti presentati da beneficiari di cui al punto 1. lettera b): imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

5. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di Euro 150.000,00 ed una dimensione massima di Euro 2.500.000,00.

Gli investimenti della tipologia 3, 4 e 5 del precedente punto 2. proposti da beneficiari di cui al punto 1. lettera b) dovranno avere una dimensione minima di Euro 20.000,00 ed una dimensione massima di Euro 50.000,00.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese tecniche.

L'importo minimo di investimento ammissibile ad aiuto è in ogni caso pari a 20.000 Euro (comprensivi delle voci di costo relative alle spese tecniche) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente alla commercializzazione diretta dei prodotti aziendali.

Si specifica che per commercializzazione diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi massimi. In questo caso il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei limiti di spesa precedentemente definiti.

E' ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente, che può riguardare uno o più stabilimenti ed un solo sito internet finalizzato all'e-commerce.

Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento o cantina aziendale e/o punto vendita.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese richiedenti potranno accedere ai benefici di cui al presente Programma Operativo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già precedentemente definiti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Programma Operativo;
- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;
- c) dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assoluta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa;
 - aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che extra CE);
 - consolidamento dell'occupazione;
 - diminuzione dei costi unitari di produzione
- d) dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
- e) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- f) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;

- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
- per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo, sono indicate nell'Allegato B) al presente Programma Operativo;

- per le imprese agricole di base che svolgono l'attività di commercializzazione e/o trasformazione quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni: bilancio e/o contabilità IVA;
- c) specifica relazione tecnico-economica;
- d) relazione relativa alle strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- e) estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire) o documentazione comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento.

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.

Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante la contestuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;

- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

Infine l'impresa deve inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, il Servizio Aiuti alle imprese provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva dell'impresa stessa sia nella fase di concessione che di liquidazione).

7. CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al punto 6. del presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando quali criteri di ordinamento le seguenti tipologie di priorità nelle sequenza indicata e fra loro subordinate:

- A) Imprese che hanno subito danni - riconducibili ai fenomeni sismici del 20 e 29 maggio 2012 e attestati in specifica documentazione - che presentano nuovi investimenti;
- B) Imprese che non hanno subito danni che presentano nuovi investimenti.

Nell'ambito di ciascuna delle due fasce A) e B) sopra identificate, saranno utilizzati i criteri di priorità/precedenza, di seguito riportati, per la definizione del punteggio complessivo attribuibile ad un progetto di investimento, ai fini del suo inserimento nelle graduatorie di merito settoriali.

7.1 Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute da uve certificate biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di materia prima (uva) dai quali è prodotto il vino, rapportato ai quantitativi totali della materia prima (uva) certificata biologica prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

7.2 Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni della viticoltura DOCG, DOC, IGT riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge

7 luglio 2009, n. 88” e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono attribuiti:

- 20 punti nel caso del 100% di produzioni DOCG (0,2 punto per ogni punto percentuale);
- 15 punti nel caso del 100% di produzioni DOC (0,15 punto per ogni punto percentuale);
- 8 punti nel caso del 100% di produzioni IGT (0,08 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti sopra specificati prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

7.3 Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di 5 punti.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato.

- certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 1 punto;
- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare: 2 punti;
- certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 1 punto;
- certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard): 1 punto.

7.4 Vantaggi per l'occupazione

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di 2 punti.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in funzione del progetto presentato: 1 punto;

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in funzione del progetto presentato: 2 punti.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato C) del presente Programma Operativo.

8. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 7), verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;
- investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

In caso di ulteriore parità precederanno gli investimenti proposti da imprese con maggior fatturato.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle domande dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato al 15 marzo 2014.

Nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza. Tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, **pena la non ammissibilità**:

1. schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento (Allegati D/1 e D/2);
2. delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;

- l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento dei suddetti impegni;

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
5. documentazione attestante il possesso della priorità di impresa danneggiata dal sisma (perizia giurata attestante il danno dell'impresa in seguito agli eventi sismici o dichiarazione sostitutiva riportante gli estremi del certificato di inagibilità del Comune);
6. progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e preventivi.

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle opere edili ed affini propriamente dette (a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e successive integrazioni (scaricabile nella versione aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico dal sito E-R Agricoltura). Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;
- tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento;
- opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese

fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato E);

- Per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in progetto il beneficiario dovrà indicare in apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti (tipologia ed estremi del documento) indicazione della pubblica amministrazione che lo ha rilasciato) in applicazione dell'art. 43 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Legge 183/2011); qualora il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune e sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio, i dati relativi allo stesso al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. Tuttavia, qualora il permesso di costruire non risulti rilasciato al momento della presentazione della domanda di aiuto, gli estremi dello stesso dovranno comunque pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre il **30 aprile 2014**, pena la decadenza della domanda di aiuto. Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato;
- 7. nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate;
- 8. dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati come segue:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano prevalentemente materia prima conferita da produttori di base singoli o associati: statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti,

tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo contenute nell'Allegato B) al presente Programma Operativo;

- per le imprese agricole di base che svolgono l'attività di commercializzazione e/o trasformazione quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni: bilancio e/o contabilità IVA;
9. relazione tecnico-economica che dimostri come l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa in funzione del raggiungimento di una o più delle condizioni riportate al punto 6, lettera c);
10. dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:
- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi,
 - legale rappresentante per le imprese di cui al precedente punto 1.b supportata dalla dichiarazione dei redditi (modello allegato H);

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
 - b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
 - c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
 - d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
 - e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti;
11. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva per i controlli "antimafia" previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", secondo il modello di cui all'Allegato G);
12. prospetto contenente i seguenti dati: matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, nonché tipologie di CCNL applicata al personale.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza di cui ai precedenti punti 7. e 8. secondo le modalità di cui all'Allegato C).

10. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi **entro 60 giorni**, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio, acquisite le designazioni del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, individua i collaboratori regionali che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi al progetto che incidano nell'attribuzione dei punteggi.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate risultate ammissibili in funzione delle due distinte graduatorie, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero progressivo di domanda AGREA.

Il Responsabile del procedimento acquisirà dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali gli elementi necessari per l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle dichiarazioni riferite alle dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 ed alle produzioni di qualità dichiarate ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità.

Compete infine al Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione degli ulteriori controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

11. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, entro 10 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate a confermare formalmente la volontà a realizzare il progetto presentato.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del suddetto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

Successivamente, il dirigente competente – in esito all'istruttoria tecnica specifica svolta sugli atti progettuali - provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Esclusivamente al suddetto atto dirigenziale è riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore del soggetto beneficiario.

Qualora nell'ambito di una delle due graduatorie si rendano disponibili finanziamenti residui derivanti da:

- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate;
- residue disponibilità che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile;

dette risorse potranno essere utilizzate in compensazione dell'altra graduatoria che presenti investimenti non soddisfatti in funzione delle disponibilità di cui al punto 4..

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce dei beneficiari verranno utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie in cui si sono verificate, fatto salvo i precedenti meccanismi di compensazione.

12. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I progetti approvati dovranno essere realizzati inderogabilmente entro il termine del 31 luglio 2014.

Per gli investimenti non conclusi alla data del 31 luglio 2014, l'aiuto sarà erogato in anticipo, a condizione che l'esecuzione sia iniziata e che il beneficiario abbia sottoscritto una fideiussione a favore di AGREA, secondo le modalità definite dall'organismo pagatore. Esclusivamente in tal caso le operazioni potranno proseguire anche successivamente ma dovranno essere completate e rendicontate entro il 29 maggio 2015.

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali: ciò premesso di norma non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche

migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola iniziativa ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso per il bene in sede di concessione.

13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Tutte le domande di pagamento (a saldo o in anticipo previa fideiussione a favore di AGREA) dovranno essere inoltrate al Servizio Aiuti alle imprese, utilizzando l'applicativo SOP, predisposto da AGREA, entro e non oltre il termine del 31 luglio 2014.

Tutta la documentazione prescritta nell'atto di concessione dovrà essere presentata a conclusione degli investimenti, in fase di domanda di pagamento a saldo (entro il 31 luglio 2014) o in fase di rendicontazione delle spese in presenza di pagamento anticipato (entro il 29 maggio 2015). Si anticipa peraltro che la rendicontazione deve essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa (fatture), coerentemente con quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato dal MPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti).

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo);
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

14. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione/intervento secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo e nel singolo atto di concessione. Per i beneficiari che hanno usufruito di pagamento su fideiussione, in caso di esito positivo dei controlli si procederà allo svincolo della fideiussione medesima.

Resta fermo che – in caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto – gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

15. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al punto 10. afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco prima dell'effettuazione del pagamento per verificare la corretta realizzazione dell'investimento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

16. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 o in funzione di specifiche disposizioni riconducibili ai provvedimenti di riferimento.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli impianti fissi e quinquennale per ogni altro bene, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 15/1997. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene idoneamente documentata.

17. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;

- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 16) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997:

- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa,
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, nonché alla segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati e alla violazione di specifiche prescrizioni - di cui all'art. 18, comma 1 lettere a) e d), della L.R. n. 15/1997 - e comporta, oltre alla revoca del contributo l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Marco Calmistro, Responsabile Servizio Aiuti alle imprese – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie – Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, n. 8, 40127, Bologna – Tel.:

+39.051.5274319 - Fax: +39.051.5274669.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Per gli aspetti tecnico/amministrativi e procedurali

➤ Gianna Claudia Orlandini

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274876 - Fax: +39.051.5274669

Per gli aspetti specifici connessi all'OCM vitivinicola

➤ Massimo Barbieri

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività
faunistico-venatorie

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274507 - Fax: +39.051.5274337

Allegato A)

“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”**DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005****MICROIMPRESA**

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati < 10 (ULA)

Fatturato annuo \leq 2 Meuro

oppure

Totale di bilancio \leq 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50

Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 50 e < 250

Fatturato annuo $> 10 \leq 50$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 10 e ≤ 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per

più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18 ore, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- b) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- c) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- a) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano **in alternativa** una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) ≥ 250 e < 750
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.**

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 per le imprese di dimensione minore.

Allegato B)

CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto.

La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione pre-investimento. Nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato.

I contratti devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti.

Nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento.

I contratti devono riportare un prezzo di acquisto definito ed espresso in Euro; non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, "miglior prezzo di mercato".

Il periodo di validità del contratto deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo.

Le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo.

E' contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.

Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto stipulato con produttori agricoli di base singoli o associati.

Nel caso il richiedente stipuli contratti con altre imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime dovranno allegare l'elenco identificativo dei produttori agricoli di base fornitori della materia prima (denominazione azienda, C.F./CUAA), specificando la ricaduta di cui beneficiano.

Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.

TRACCIA CONTRATTO DI FORNITURA

Fra _____ (produttore agricolo) _____
e _____ (richiedente del contributo) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (Azienda agricola fornitrice della materia prima) _____
con sede legale in _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

E

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (impresa richiedente del contributo) _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

SI OBBLIGANO RISPETTIVAMENTE**Articolo 1****Obblighi del fornitore**

- (la parte fornitrice) si impegna a fornire la seguente quantità di materia prima:

Articolo 2**Obblighi dell'acquirente**

- (la parte acquirente) si impegna a ritirare la materia prima sopracitata;

Articolo 3**Prezzo**

- Il prezzo di acquisto della materia prima viene concordato in Euro _____
(indicare se viene riconosciuto una maggiorazione del prezzo in funzione di oggettivi
e verificabili parametri qualitativi);

Articolo 4

Durata

- Il presente contratto ha validità per il periodo dal _____ al _____

Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore

Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)

Luogo _____, data _____

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)

Allegato C)

**METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLE PRIORITÀ E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al punto 7. "Criteri di priorità":

7.1 PRODUZIONI BIOLOGICHE

Il calcolo è riferito alla somma dei quantitativi di materia prima uva, rapportato ai quantitativi di materia prima uva certificati biologici prodotti e lavorati.

Occorre considerare le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Materie prime pre investimento" dell'allegato D/2.

La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante circa i quantitativi di materia prima biologica trasformata, supportata da idonea certificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione che controlla la produzione del soggetto richiedente.

7.2 PRODUZIONI DI QUALITÀ

Sono valutate le produzioni della viticoltura DOCG, DOC, IGT riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Il calcolo è riferito alla somma dei prodotti finiti, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità ottenuti nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto" dell'allegato D/2.

La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante che indichi le produzioni di qualità ottenute per singola tipologia.

La verifica di quanto dichiarato e l'eventuale ridefinizione dei quantitativi sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite dal Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali in relazione ai dati acquisiti dall'Organismo di Controllo e/o AGEA/AGREA.

7.3 CERTIFICAZIONI

- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione e tuttora in corso di validità della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto, intestate all'impresa richiedente e tuttora in corso di validità . La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento rilasciate in data anteriore alla presentazione e tuttora in corso di validità della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto e tuttora in corso di validità . La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

7.4 VANTAGGI PER L'OCCUPAZIONE

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto dal legale rappresentante e dall'organizzazione sindacale.

Allegato D/1

SCHEDA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA**RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;\
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento previsto;
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1) Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2) Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3) Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4) Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 1		€	
5) Spese tecniche al 6%		€	
6) Impianti specifici	A preventivo	€	
7) Creazione/implementazione di siti internet, acquisto di software	A preventivo	€	
8) Macchinari, attrezzature e arredi	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 2		€	
9) Spese tecniche al 3%		€	
TOTALE GENERALE		€	

7. Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate prima e dopo la realizzazione dell'investimento;
8. Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

Allegato D/2

SCHEMA RELATIVA ALLE MATERIE PRIME ED AI PRODOTTI FINITI**RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

SITUAZIONE PRE INVESTIMENTO			
Materie prime lavorate per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00
Produzione realizzata per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00
Indicare la resa media entro la quale si opera			%

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO			
Materie prime per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00
Produzione realizzata per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00

Legenda tipo prodotto da inserire

Bio	01	BIO
Decreto Legislativo 61/2010 sulla denominazione dei vini	02	DOCG
	03	DOCG/BIO
	04	DOC

	05	DOC/BIO
	06	IGT
	07	IGT/BIO
Altri prodotti (non rientranti nelle precedenti tipologie)	08	A

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato D/2 con i dati aggregati di produzione;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità di vino, aceto, succhi, ecc. vanno espresse in ettolitri.

Allegato E

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Impianti specifici							
1)							
2)							
Macchinari, attrezzature, arredi :							
1)							
2)							
Siti Internet							
1)							
2)							
Software							
1)							
2)							
Altro (opere edili e affini complementari, strutture prefabbricate, ecc)							
1)							
2)							

Allegato F)**ELENCO COMUNI COLPITI DAL SISMA**

Provincia di Piacenza	Provincia di Modena
Castelvetro piacentino	Medolla
Provincia di Reggio–Emilia	Mirandola
Boretto	Modena
Brescello	Nonantola
Campagnola Emilia	Novi di Modena
Campegine	Ravarino
Correggio	San Felice sul Panaro
Fabbrico	San Possidonio
Gualtieri	San Prospero
Guastalla	Soliera
Luzzara	Provincia di Bologna
Novellara	Argelato
Reggio Emilia	Baricella
Reggiolo	Bentivoglio
Rio Saliceto	Castello d'Argile
Rolo	Castelmaggiore
San Martino in Rio	Crevalcore
Provincia di Modena	Galliera
Bastiglia	Malalbergo
Bomporto	Minerbio
Campogalliano	Molinella
Camposanto	Pieve di Cento
Carpi	Sala Bolognese
Castelfranco Emilia	San Giorgio di Piano
Cavezzo	San Giovanni in Persiceto
Concordia sulla Secchia	San Pietro in Casale
Finale Emilia	Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara	
Argenta	Mirabello
Bondeno	Poggio Renatico
Cento	Sant'Agostino
Ferrara	Vigarano Mainarda

Allegato G)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA PREFETTURA
COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

nato a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell'impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

OGGETTO SOCIALE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001
(OVE PREVISTO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____, il _____

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____
 nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
 a _____ via/piazza _____ n. _____
 Codice Fiscale _____
 in qualità di _____
 della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante(*)

n.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenti.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

	Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. membri del collegio sindacale (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 % oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i

	consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Allegato H

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ () il
__/__/__, C.F. _____ e residente a _____ (), in via/p.zza
_____ n. __, in qualità di _____

DICHIARA E ATTESTA
(art. 47 d.p.r. 28/12/2000 n. 445)

l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e la sussistenza di un normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

Tali dati sono desumibili dai dati riportati nella denuncia dei redditi allegata.

(timbro e firma)

Il dichiarante

N.B. : La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2013, N. 2104

Reg. (CE) 1234/2007 e Reg. (CE) 555/2008. Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013-2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- la Sezione IV ter che disciplina l'assegnazione di risorse comunitarie agli Stati membri e l'uso di tali risorse per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo attraverso un programma nazionale;

- l'articolo 103 octodecies che disciplina la Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare gli articoli da 6 a 10 bis (Sezione II) relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato, a tal fine, il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014-2018, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) - sulla base dell'accordo tecnico del 26 febbraio 2013 con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e delle Organizzazioni professionali - inviato alla Commissione Europea con nota protocollo n. 1834 del 1° marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l'altro, di mantenere il sostegno finanziario per la Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", finalizzata all'incremento della capacità competitiva dei vigneti regionali mediante il miglioramento dei sistemi di allevamento e delle tecniche di coltivazione tese a migliorare la qualità della produzione, ridurre i costi e adeguare il potenziale produttivo alle richieste del mercato;

Visti inoltre:

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3525 del 21 maggio 2013, recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014" che attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 24.039.325, di cui Euro 12.493.138 destinati alla Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, che individua

le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, in corso di registrazione;

Preso atto che il citato Decreto ministeriale prevede che le Regioni e le Province autonome adottino le determinazioni necessarie per dare attuazione alla Misura di che trattasi individuando, tra l'altro:

- le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione;

- i criteri di priorità, avendo riguardo alle tipologie dei beneficiari ed alle caratteristiche dei vigneti;

Preso atto altresì che, ai sensi del medesimo Decreto, le Regioni e le Province autonome, con propri atti di attuazione della Misura, possono:

- escludere la realizzazione di una o più delle azioni ammissibili all'aiuto;

- escludere l'aiuto alla ristrutturazione o riconversione per determinate forme di allevamento o per determinate varietà;

- definire l'area o le aree dell'intervento e/o limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;

- determinare il numero minimo di ceppi per ettaro in relazione alle diverse forme di allevamento;

- derogare ai limiti di definizione della superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e ristrutturazione ammessa a beneficio;

- erogare il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione secondo una delle seguenti forme:

- nel limite del 50% (75% nelle Regioni di convergenza) dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

- in modo forfettario, sulla base dei prezzari regionali e comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha (15.000 €/Ha nelle Regioni di convergenza), tenendo presente quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 555/2008;

Richiamata la propria deliberazione n. 1861 del 10 novembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state approvate le disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti - in attuazione del Decreto delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'8 agosto 2008 - per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013;

Rilevato che nel corso della precedente programmazione 2008/2013 la dotazione finanziaria regionale - assegnata alla Misura - è stata integralmente utilizzata;

Rilevato altresì che la viticoltura regionale - nonostante gli interventi di riconversione e ristrutturazione degli ultimi anni, orientati soprattutto verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali - evidenzia tuttora necessità di ammodernamento degli impianti viticoli;

Considerato che:

- la scarsa piovosità degli ultimi anni ha determinato una penalizzazione delle rese ed un ridotto accumulo di zuccheri e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo;

- a fronte dei cambiamenti climatici e dell'esigenza di ridurre l'incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l'impianto - l'irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di "forzatura", bensì pratica di "soccorso" per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole;

- la pratica dell'irrigazione, nel caso di impianti fissi microirrigui, permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche con riduzione dei volumi idrici utilizzati;

Considerato inoltre che:

- è ancora in corso il processo di revisione della Politica Agricola Comune e della relativa regolamentazione comunitaria;

- il Regolamento (CE) 1234/2007 sopra citato, all'Allegato X ter, stabilisce la dotazione finanziaria dei programmi di sostegno nazionali a partire dal 2014;

- la campagna viticola 2013/2014 costituisce la prima campagna del nuovo ciclo di programmazione e che, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) 555/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 568/2012, le dotazioni finanziarie nazionali potranno essere modificate, con conseguente adeguamento dei relativi programmi di sostegno;

Ritenuto pertanto - al fine di migliorare la produzione viticola emiliano-romagnola in ragione del mantenimento di livelli elevati di qualità e competitività sul mercato - di dare attuazione alla Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" sul territorio regionale per la campagna viticola 2013/2014, approvando le specifiche disposizioni applicative nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, inoltre, opportuno al fine di assicurare la massima utilizzazione delle risorse rese disponibili di stabilire che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provveda, con proprio atto, all'eventuale adeguamento dei livelli di sostegno, secondo un criterio di proporzionalità, fermo restando il limite dell'importo medio regionale per ettaro fissato dal predetto Decreto n. 15938 del 20 dicembre 2013, nonché a disporre eventuali proroghe alla tempistica del procedimento prevista nelle presenti disposizioni, in funzione della più efficiente gestione delle procedure;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la propria deliberazione n. 1621 dell'11 novembre 2013 recante

"Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";

Viste inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le disposizioni applicative della Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola 2013-2014 nella formulazione contenuta nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provveda, con proprio atto, all'eventuale adeguamento dei livelli di sostegno, secondo un criterio di proporzionalità fermo restando il limite dell'importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, nonché a disporre eventuali proroghe alla tempistica del procedimento prevista nelle presenti disposizioni, in funzione della più efficiente gestione delle procedure;

3) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all'Organismo Pagatore Regionale Agrea;

4) di dare atto, infine, che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura.

Allegato parte integrante 1

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2013/2014.

1. PREMESSA

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore "moderno" beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al "gusto internazionale" o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto "vino". Nella competizione internazionale e nel mercato globale l'identificazione con il territorio di origine consentirà al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo, partendo dal presupposto che il vino deve essere comunque un "buon vino".

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive: quella di collina, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse, e quella di pianura con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali. In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola

cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e internazionale) e la grande azienda, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

Nonostante nell'ultimo decennio la qualità media dei vini dell'Emilia-Romagna sia notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza, l'immagine percepita delle nostre produzioni enologiche, sia localmente sia in un ambito nazionale e internazionale, spesso resta di livello medio. E' un problema di percezione all'esterno di quanto avvenuto, ma, ancor prima, è un problema di comunicazione. Probabilmente non è facile promuovere i prodotti di una Regione che sul piano vitivinicolo presenta tante sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

La ridotta dimensione media delle aziende è una caratteristica della viticoltura italiana ed emiliano-romagnola che causa problemi sul fronte produttivo per la difficoltà nel contenere i costi di produzione, e sul fronte commerciale, per la difficoltà a fare massa critica.

Ad un rinnovamento e ad una modernizzazione delle cantine non è sempre seguito il rinnovo dei vigneti. Inoltre, nonostante le ristrutturazioni degli ultimi anni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in gran parte manuale o affidata a terzisti. D'altra parte la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica ed economica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli, impone di riproporre la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compatibilmente con la normativa comunitaria sono:

- aumento della competitività dei produttori;
- crescita qualitativa della produzione;
- rafforzamento dell'identità delle produzioni nei diversi bacini viticoli;
- riduzione dei costi di produzione, anche mediante un più ampio ricorso alla meccanizzazione;
- idonee sistemazioni dei terreni (anche di più aziende limitrofe).

Per la viticoltura di pianura, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi andranno finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle aziende di collina occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione sono le denominazioni d'origine (DOC e DOCG). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma

nel contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno, infine, notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macrozone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate.

Macroarea	Area	Province interessate
Pianura emiliana	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara
Pianura romagnola e litoranea	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
	Area litoranea (viticoltura delle sabbie - DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna
Collina	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
	Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia	Modena, Reggio Emilia
	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità con minori rese, specie in collina, ma anche non escludere prodotti a DO e IGT a rese più elevate che,

specialmente in pianura, consentono di ottenere buoni livelli di qualità.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali, impiegando materiale vegetale certificato o verificato dal punto di vista sanitario (nel caso di selezioni aziendali o di materiali della categoria "standard") e combinazioni portinnesti/varietà opportune. Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tenderebbe a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. È auspicabile il ricorso all'inerbimento come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e

varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La scarsa piovosità che ha caratterizzato gli ultimi andamenti stagionali ha determinato una penalizzazione delle rese ed una profonda e negativa ingerenza sul metabolismo di zuccheri, acidi e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo. A fronte dei cambiamenti climatici e dell'esigenza di ridurre l'incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l'impianto - l'irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di "forzatura", bensì pratica di "soccorso" per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole.

Tale pratica, nel caso di impianti fissi microirrigui permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche, visto il ridotto ammontare dei volumi idrici utilizzati da questi impianti.

L'irrigazione, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta e non come tecnica di forzatura, è ammessa - per i vigneti idonei a produrre vini DO - solo quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.

La sintesi della Misura è riportata nella scheda riassuntiva di cui all'appendice alle presenti disposizioni, redatta in conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, di seguito denominato Decreto.

3. AREA DELL'INTERVENTO

La Misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse ai finanziamenti domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO e/o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

Ai fini dell'applicazione della Misura, per "collina" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

4. BENEFICIARI DELLA MISURA

Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 103 octodecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto, purché si trovino nelle condizioni di cui al punto successivo.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto allega all'istanza il consenso del proprietario.

I requisiti dei beneficiari e le condizioni per le attribuzioni dei punteggi di cui al punto 11, "Priorità", devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

5. CONDIZIONI

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- a) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dalla precedente estirpazione di una equivalente superficie vitata ovvero essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore;
- b) avere presentato all'Amministrazione competente per territorio (di seguito in breve Amministrazione competente) almeno una domanda di:
 - reimpianto (a fronte di una richiesta di reimpianto con diritto proprio, reimpianto anticipato o con diritto proveniente da un trasferimento);
 - estirpazione e successivo reimpianto da realizzarsi entro il termine previsto al successivo punto 14;
 - sovrainnesto o modifica del sistema di allevamento;
- c) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- d) avere aggiornato la propria posizione nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003 e nello schedario viticolo regionale;

- e) essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano ai richiedenti che intendono richiedere il solo contributo per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - su vigneti già realizzati o per i quali abbiano presentato domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti nelle campagne precedenti.

Tali richiedenti presentano apposita domanda di contributo per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

6. SUPERFICIE VITATA OGGETTO DI CONTRIBUTO

La superficie vitata oggetto della domanda di contributo deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale.

La superficie minima richiesta per la Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è pari a 0,5 ettari.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 75, paragrafo 1) del Regolamento (CE) n. 555/2008 laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

7. AZIONI AMMISSIBILI

Possono usufruire del sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di uva da vino una o più delle tipologie di intervento di seguito specificate:

- a) riconversione varietale, che consiste:
1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario.

- b) ristrutturazione, che consiste:
1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 2. nel reimpianto di vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, attraverso la modifica della forma di allevamento di un vigneto esistente, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

8. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti nei seguenti casi:

- a) rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale; per tale tipologia si intende il reimpianto della stessa particella, con la stessa varietà e con lo stesso sistema di allevamento (articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008);
- b) interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell'articolo 85 quinquies del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

9. MODALITA' TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale.

In deroga alla previsione di cui sopra, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per gli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOP possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle riconosciute "idonee" alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed iscritte nel relativo elenco.

Non sono ammesse le varietà "in osservazione" al momento della presentazione della domanda.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, e deve essere "certificato" o di categoria "standard".

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione, se indicato.

Gli interventi di sovrainnesto con una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Non è considerato intervento di sovrainnesto, ai fini della presente misura, la sostituzione di un clone di una varietà con un altro.

Sono ammissibili al sovrainnesto vigneti aventi età inferiore a 20 anni, nel caso in cui le condizioni sanitarie e fisiologiche del vigneto lo permettano.

La realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione è ammissibile solo su vigneti ben strutturati aventi caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici utili per la ristrutturazione e riconversione vigneti. Per le domande di adeguamento delle forme di allevamento dei vigneti esistenti i parametri previsti possono subire variazioni in ragione delle specificità locali, fermo restando quanto indicato nel primo capoverso del presente punto 9.

Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- altezza minima della parete vegetativa 1,00 m;
- pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m; i pali in cemento vibrato sono ammessi, a seguito di valutazione del

tecnico istruttore, solo nelle forme di allevamento che non interagiscono con le operazioni di meccanizzazione;

- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione;
- la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno-portinnesto e al parco macchine aziendale;
- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sesti molto ridotti, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale;
- è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative ai sesti di impianto rilevate in fase di collaudo e quanto di seguito previsto per le singole macroaree.

L'indicazione dei portinnesti di cui ai punti seguenti è da intendersi non vincolante.

Indicazioni tecniche valide per la "Pianura emiliana"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per ristoppio). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e Swarzmman. Tutti i portinnesti, specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

Indicazioni tecniche per la "Pianura romagnola e litoranea"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria: 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per ristoppio e per particolari condizioni ambientali). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e Swarzmann. Tutti i portinnesti, ma specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sestii d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Duplex, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta) Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

Indicazioni tecniche per la "Collina"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare: 420 A, 161-49, 157-11, 110 Richter, S.O.4, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, 41 B (nel caso di terreni particolarmente ricchi di calcare), Kober 5 BB (specialmente per ristoppio), ed anche 3309,

101-14 e Swarzmman, da scegliere tutti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC. In casi particolari possono essere utilizzati 775 Paulsen e 779 Paulsen;

per i sestii d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- Cordone speronato, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato), GDC (limitatamente ai fondovalle), Alberello, Casarsa (con capi a frutto non superiori a 6-7 gemme).

10. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento.

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

1. compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010;
2. autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre

anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dall'operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l'azione venga realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

In caso di utilizzo del diritto di reimpianto in portafoglio o acquistato da terzi, sono esclusi dal contributo sia l'importo derivante dalle spese di estirpazione, sia l'indennizzo per la perdita di reddito.

Per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il contributo ad ettaro viene aumentato, in maniera forfettaria, di euro 900,00.

Per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello il contributo ad ettaro viene aumentato, in maniera forfettaria, di euro 600,00.

Sono ammesse ai finanziamenti domande per la ristrutturazione e riconversione, nonché per la realizzazione o sostituzione di impianti di irrigazione, di vigneti idonei alla produzione di vini DO e IGT.

Il contributo ai costi è erogato in modo forfettario secondo i livelli di sostegno indicati nelle tabelle sottostanti, determinati tenuto conto dei prezzi fissati nel prezzario regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna nonché dell'importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto di attuazione della Misura (13.500,00 €/Ha):

	Ristrutturazione	contributo per la realizzazione dei lavori
		€/Ha
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	8.500,00
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	7.500,00

	Riconversione	contributo per la realizzazione dei lavori
		€/Ha
	riconversione varietale, mediante sovrainnesto, di vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	1.400,00
	riconversione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale	2.400,00
	riconversione di vigneti mediante sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale e la riconversione varietale mediante sovrainnesto	3.800,00

Per ogni tipologia di vigneto realizzato con forme di allevamento ad alberello il contributo per ettaro è pari a euro 5.000,00 in considerazione delle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di sostegno.

Per la realizzazione di nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente con altro più efficiente (microirrigazione) è riconosciuto un contributo forfettario ad ettaro pari a € 1.000,00. In caso di realizzazione di impianto sub irriguo il contributo forfettario ad ettaro è pari ad € 1.500,00.

Il contributo concesso non può superare il 50% dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere.

Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia le Amministrazioni competenti possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il regime di aiuto previsto per la pianura.

Ai fini della completa utilizzazione del plafond regionale, qualora il fabbisogno finanziario calcolato in base alle domande ammissibili e all'importo dei contributi di cui alle tabelle precedenti, sia inferiore alle risorse disponibili, il contributo viene innalzato in maniera proporzionale fino al limite del 50% delle spese come risultanti da prezzario regionale, rispettando l'importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto (13.500,00 €/Ha).

11. PRIORITA'

I criteri per l'attribuzione del punteggio si distinguono in:

- criteri riferiti al richiedente;
- criteri riferiti all'intervento.

I relativi punteggi sono così stabiliti:

RICHIEDENTE	Punti
Richiedente giovane imprenditore (età inferiore ai 40 anni)	25
Richiedente con le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale	20
Richiedente che non abbia presentato	15

domanda di estirpazione di superfici vitate con premio ai sensi del Titolo V Capo III del Reg. (CE) n. 479/2008	
Richiedente azienda che vinifica uve di propria produzione (dichiarazione di produzione vino nella vendemmia 2012)	5

INTERVENTO	Punti
Dimensione intervento	3 fino ad un ettaro
	6 compreso tra 1 e 2 ettari
	9 oltre i 2 ettari
DO di collina	10
DO di pianura	5
Impianto di varietà autoctone previste nei disciplinari DO/IGT*	2

* vedi elenco in appendice

A parità di punteggio è data precedenza ai richiedenti che hanno età inferiore.

La priorità per il giovane imprenditore è assegnata all'imprenditore con età inferiore o uguale a quarant'anni all'atto della presentazione della domanda.

Fermo restando quanto previsto in merito all'età, in caso di ditta individuale si fa riferimento all'età del titolare, in caso di società di persone, di capitale e cooperative, ad almeno un socio amministratore giovane.

Per le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale, si rimanda a quanto previsto nel Dlgs 99/2004 così come modificato dal D.lgs 101/2005 e nella nota regionale AAG/INV/05/42192 del 23/11/05, integrata dalla nota PG/2008/181302 del 25/7/2008 (pubblicate su ER Agricoltura e pesca), relativa alle indicazioni operative per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Alle domande di contributo per la sola realizzazione o sostituzione dell'impianto di irrigazione sono attribuiti solo i punteggi relativi alle caratteristiche del richiedente, se ed in quanto dovuti.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE E GESTIONE FINANZIARIA

Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo modalità e termini definiti da AGEA coordinamento (art. 9 del Decreto).

Le Amministrazioni competenti, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, effettuano l'istruttoria delle domande presentate e approvano l'elenco delle domande ammissibili, dandone comunicazione al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.

Per Amministrazione competente si intende l'Amministrazione nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo.

Le Amministrazioni competenti individuano l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Il dirigente di tale unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità del procedimento.

Ai fini dell'istruttoria della domanda le Amministrazioni competenti verificano che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni tecniche di cui al presente atto.

Qualora il fabbisogno finanziario delle domande ammissibili sia inferiore alla disponibilità finanziaria regionale, per raggiungere l'obiettivo del totale utilizzo delle risorse assegnate annualmente per la ristrutturazione e riconversione, la Regione ridetermina gli importi dell'aiuto per ettaro secondo quanto stabilito al punto 10.

Se il fabbisogno finanziario è superiore alle risorse assegnate, la Regione ripartisce tra le Amministrazioni competenti la disponibilità finanziaria in modo proporzionale al fabbisogno richiesto da ciascuna Amministrazione e ne dà comunicazione alle stesse.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvede, entro 10 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione concernente le domande ammissibili da parte delle Amministrazioni competenti, alla rideterminazione degli importi dell'aiuto per ettaro o al riparto delle risorse, come previsto ai paragrafi precedenti.

Le Amministrazioni competenti, entro 20 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, approvano la graduatoria delle domande

ammesse e concedono il contributo nei limiti delle risorse disponibili, dandone comunicazione al beneficiario.

Le Amministrazioni competenti provvedono, prima del rilascio della concessione dell'aiuto, ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualora successivamente alla concessione dei contributi di cui al punto precedente si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del Piano nazionale di Sostegno, nonché dal sottoutilizzo dei fondi da parte di alcune Amministrazioni, e vi siano Amministrazioni deficitarie, la Regione, con atto del Responsabile del Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali effettua un riparto in favore delle suddette Amministrazioni che provvedono ad approvare elenchi supplementari.

13. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del Decreto.

14. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

Le opere ammesse al contributo devono essere realizzate entro il termine massimo del 13 giugno 2014. I beneficiari, entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, fanno pervenire alle Amministrazioni competenti la richiesta di collaudo degli interventi realizzati con la necessaria documentazione di rendicontazione.

Il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni indicate nella domanda, della regolarità della documentazione prodotta e del DURC.

L'aiuto può essere erogato in anticipo, prima della completa esecuzione delle operazioni, a condizione che l'esecuzione sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una fideiussione a favore di AGREA, secondo le modalità previste dall'Organismo pagatore. In tal caso le operazioni devono essere eseguite entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento anticipato, fatta salva la possibilità di proroga qualora:

- le superfici interessate rientrino in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;

- il Servizio Fitosanitario abbia attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che interventi realizzati sulla stessa superficie (stesso poligono) per i quali il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo siano stati portati a termine.

Nel caso in cui il richiedente che presenta domanda di contributo per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - abbia presentato nelle campagne precedenti domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti con riferimento alla stessa superficie, e le operazioni non siano ancora concluse, l'aiuto potrà essere erogato solo a saldo e la domanda di pagamento dell'impianto di irrigazione potrà essere presentata solo dopo la richiesta di collaudo del vigneto oggetto del precedente contributo e comunque entro i termini di fine lavori fissati dalle presenti disposizioni.

Al fine di assicurare coerenza tra il premio forfettario e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, il soggetto richiedente ai fini del collaudo dovrà dimostrare le spese relative ai beni e servizi extra-aziendali acquisiti. Per le opere realizzate in economia, l'azienda, all'atto del controllo, deve dimostrare la coerenza dei lavori realizzati con le dotazioni aziendali, sia in ordine alle attrezzature impiegate sia alla disponibilità di manodopera; tutto ciò al fine di verificare la compatibilità tra i costi globalmente sostenuti ed il livello degli aiuti previsto.

Nel caso in cui il costo globale (compreso quindi i lavori in economia) risulti inferiore al doppio del valore dell'aiuto, il contributo è ridotto proporzionalmente. In caso di pagamento anticipato tale riduzione è applicata stornando l'importo all'atto dello svincolo della fidejussione.

15. VARIANTI TECNICHE

Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della domanda, è ammessa la presentazione di un'unica richiesta di variante esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della domanda, o per sopravvenute cause di forza maggiore.

La richiesta di variante relativa, tra l'altro, alla tipologia di intervento, alle dimensioni dello stesso, nonché a modifiche relative a vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento, deve essere presentata all'Amministrazione competente prima dell'ultimazione dei lavori e comunque prima della richiesta di collaudo e deve essere opportunamente motivata.

Se la variante comporta il mancato rispetto delle finalità generali dell'intervento o l'attribuzione di un minor punteggio tali da determinare l'esclusione del beneficiario dalla concessione del contributo, l'Amministrazione competente avvia il procedimento di revoca. Qualora il beneficiario abbia già percepito l'aiuto in anticipo si provvederà alla escussione della fidejussione.

16. VINCOLI

Le superfici impiantate beneficiando del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa in vigore, sono soggette ai seguenti vincoli:

- a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, essere estirpate per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;
- b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 4 a 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009, come previsto dall'articolo 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

I vincoli di cui alle lettere a) e b) si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Il mancato rispetto dei vincoli comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunitaria.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione si fa rinvio al Decreto, alle disposizioni definite da Agrea, nonché alla regolamentazione comunitaria.

Appendice n. 1

“Elenco delle varietà di vite per uva da vino autoctone o di antica coltivazione previste nei disciplinari di produzione DO e IGT”

VITIGNO	DISCIPLINARI DO	DISCIPLINARI IGT
Albana B.	Romagna Albana DOCG; Colli Bolognesi; Reno; Romagna	Sillaro o Bianco del Sillaro
Alionza B.		Emilia o dell'Emilia
Ancellotta N.	Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Salamino di Santa Croce; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Rubicone
Bervedino B.	Colli Piacentini	
Centesimino N.		Forlì, Ravenna, Rubicone
Fogarina N.	Reggiano	Emilia o dell'Emilia
Fortana N.	Bosco Eliceo; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Lambrusco Salamino di Santa Croce	Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone; Fortana del Taro; Terre di Veleja; Val Tidone
Lambrusco Barghi N.	Reggiano, Colli di Scandiano e Canossa	Emilia o dell'Emilia
Lambrusco di Sorbara N.	Lambrusco di Sorbara; Modena o Provincia di Modena; Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Lambrusco grasparossa N.	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Modena o Provincia di Modena; Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Lambrusco Maestri N.	Colli di Parma; Modena o Provincia di Modena; Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Lambrusco Marani N.	Colli di Scandiano e Canossa; Modena o Provincia di Modena; Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Lambrusco Montericco N.	Colli di Scandiano e Canossa; Reggiano	Emilia o dell'Emilia
Lambrusco Oliva N.	Reggiano	Emilia o dell'Emilia
Lambrusco salamino N.	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco di Sorbara; Lambrusco Salamino di Santa Croce; Modena o Provincia di Modena Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Malbo gentile N.	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Reggiano; Modena o Provincia di Modena	Emilia o dell'Emilia;
Malvasia di Candia aromatica B.	Colli di Parma; Colli di Scandiano e Canossa; Colli Piacentini	Emilia o dell'Emilia; Terre di Veleja
Melara B.	Colli Piacentini	
Montù B.	Reno	Castelfranco Emilia; Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone
Mostosa B.	Colli di Rimini	
Ortrugo B.	Colli Piacentini	
Perla dei Vivi N.	Colli di Scandiano e Canossa;	
Pignoletto B.	Colli Bolognesi; Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG; Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Modena o di Modena; Reno	Emilia o dell'Emilia; Rubicone;
Sangiovese N.	Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Colli di Romagna centrale; Reggiano; Romagna	Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone
Santa Maria B.	Colli Piacentini	
Sgavetta N.	Colli di Scandiano e Canossa	
Spergola B.	Colli di Scandiano e Canossa	
Trebbiano modenese B.	Modena o Provincia di Modena	Castelfranco Emilia
Trebbiano romagnolo B.	Modena o Provincia di Modena; Bosco Eliceo; Colli Bolognesi; Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Colli Piacentini; Colli di Romagna centrale; Reno; Romagna	Castelfranco Emilia; Emilia o dell'Emilia; Forlì; Ravenna; Rubicone; Terre di Veleja; Val Tidone
Uva Longanesi N.		Forlì; Ravenna; Rubicone

Appendice n. 2

Schede Riassuntive della Misura (in conformità con gli allegati 1 e 2 del Decreto n. 15938 del 20 dicembre 2013).

Scheda I

Regione Emilia-Romagna

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento:

La Misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP:

DO - IGP previste: tutte

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:

Imprenditori agricoli singoli e associati

1.4 Varietà:

- previste: le varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, fatto salvo quanto previsto nei singoli disciplinari di produzione delle DO e IGT.
- È riconosciuta preferenza alle varietà autoctone e tradizionali di qualità (previste nei disciplinari DO e IGT).

1.5 Forme di allevamento:

Previste: GDC, Casarsa, Cordone libero, Cordone speronato, Guyot, Duplex, Alberello, Pergoletta Romagnola

Escluse: forme di allevamento non idonee alla meccanizzazione totale o parziale (deroga per la Pergoletta Romagnola per gli impianti di Romagna Albana DOCG), parziale deroga per Alberello in zone collinari.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro:

- forma di allevamento Pergoletta Romagnola per Romagna Albana DOCG ceppi/ha 1500.
- forma di allevamento vigneti a doppia cortina ceppi/ha 1700.
- forma di allevamento vigneti a contropalliera e Cordone libero ceppi/ha 1700.

Il numero minimo di ceppi per gli impianti di vigneti idonei alla produzione di vini DO, dove fissato, è quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

E' ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative ai sestri di impianto rilevate in fase di collaudo e quanto previsto.

1.7 Superficie minima:

Domanda singola: 0,5 ha. Non sono previste domande collettive.

1.8 Azioni previste:

- c) riconversione varietale:
- estirpazione e reimpianto
 - reimpianto con diritto
 - reimpianto anticipato

- sovrainnesto
- d) ristrutturazione:
 - estirpazione e reimpianto
 - reimpianto con diritto
 - reimpianto anticipato
 - sovrainnesto
- e) ricollocazione:
 - estirpazione e reimpianto
 - reimpianto con diritto
 - reimpianto anticipato
 - sovrainnesto
- f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto per la modifica dell'impianto di allevamento.
 - allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto.

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: 20 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione: 2 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione :

- metodo forfettario
- % massima 50

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- metodo: forfettario
- Importo medio da decreto: 13.500 euro/ettaro

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

Metodo di determinazione definito dal decreto direttoriale dell'8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

Importo del ricavo medio:
per DOP: 4.395 euro/ettaro
per IGP: 5.402 euro/ettaro

Compensazione per le perdite di reddito

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro:

	Ristrutturazione	contributo per la realizzazione dei lavori €/Ha
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	8.500,00
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	7.500,00

	Riconversione	contributo per la realizzazione dei lavori €/Ha
	riconversione varietale, mediante sovrainnesto, di vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	1.400,00
	riconversione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale	2.400,00
	riconversione di vigneti mediante sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale e la riconversione varietale mediante sovrainnesto	3.800,00

Per ogni tipologia di vigneto realizzato con forme di allevamento ad alberello il contributo per ettaro è pari a euro 5.000,00 in

considerazione delle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di sostegno.

Per la realizzazione di nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente con altro più efficiente (microirrigazione) è riconosciuto un contributo forfettario ad ettaro pari a € 1.000,00. In caso di realizzazione di impianto sub irriguo il contributo forfettario ad ettaro è pari ad € 1.500,00.

Per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il contributo ad ettaro viene aumentato, in maniera forfettaria, di euro 900,00 (600,00 per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello).

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto:

- anticipato
- a collaudo

Scheda II

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola - misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1 Operazioni collegate alla riconversione varietale (a) e alla ristrutturazione, compresa la ricollocazione, dell'impianto

viticolo (b) :

- **Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**
 - estirpazione dell'impianto viticolo
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

1 E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

2 E' incluso anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

- **operazioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - analisi del suolo
 - lavorazione profonda (rippatura, scasso)
 - aratura
 - erpicatura
 - fresatura
 - trattamenti antiparassitari e diserbo
 - concimazione organica e minerale
 - **operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - squadro dell'impianto
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
 - innesto/reinnesto
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario
 - cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti ecc..)
- 2. Operazioni ammissibili sotto la misura "miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo" con riferimento al nuovo impianto viticolo o all'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c):**
- **operazioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:**
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto per la modifica dell'impianto di allevamento
 - **operazioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema di irrigazione:**
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto
 -
- 3. Operazioni non ammissibili**

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi

- Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Costruzione di frangivento/pareti di protezione dal vento
 - Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
 - Elevatori